

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI POLIZZI GENEROSA E LA DITTA

Il Comune di Polizzi Generosa (PA) e la ditta _____ con sede legale in _____, stipulano la presente convenzione per la collocazione di un distributore automatico per la vendita diretta al consumatore finale di acqua alla spina.

L'anno duemilaquindici, addì _____ del mese di _____, alle ore _____ presso la sede municipale del Comune di Polizzi Generosa (PA), ufficio di segreteria,

TRA

1- l'Ente Comune di Polizzi Generosa (PA), che di seguito per brevità verrà chiamato ENTE, con sede a Polizzi Generosa (PA) in Via Garibaldi n. 13, C.F. _____-- e P.IVA 0_____, rappresentato dal Funzionario Responsabile Dr. _____,

E

2- ditta _____ con sede legale in _____ via _____, P. IVA _____ rappresentata dal Legale rappresentante Sig. _____, di seguito denominato "concessionario", abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

PREMESSO CHE:

- L'Amministrazione, con determinazione del Responsabile dell'area _____ n. ____ del _____, ha indetto bando per l'assegnazione di una concessione di suolo pubblico per la collocazione di tre distributori automatici per la vendita direttamente al consumatore finale di acqua alla spina nel Comune di Polizzi Generosa (PA);
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo e si sviluppa con l'intento di potenziare e valorizzare l'utilizzo dell'acqua di rete, in modo da ridurre il consumo dell'acqua minerale in bottiglie di plastica, abbassando di conseguenza gli impatti ambientali legati al quantitativo di bottiglie in plastica da smaltire, al trasporto e movimentazione di queste ultime;
- fornire acqua potabile ad un costo molto competitivo consentirebbe un notevole risparmio alle famiglie, considerando soprattutto la difficile congiuntura economica attuale;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

L'occupazione è limitata ad una superficie strettamente necessaria all'impianto ed accessori pari a mq. ____ .

ART. 2

Il Comune autorizza il concessionario ad installare nel locale/area individuata i distributori automatici di acqua alla spina.

La struttura dovrà avere le seguenti caratteristiche minime:

- erogare acqua alla spina naturale e gasata refrigerata;
- disporre di sistema di pagamento dell'acqua prelevata tramite: _____ fornita direttamente dalla ditta, _____ ;
- disporre di sistema di videosorveglianza.

Tutti gli impianti dovranno essere adeguatamente certificati.

ART. 3

Tutti gli oneri per l'installazione del distributore compresa l'eventuale sistemazione di vasche, saranno interamente a carico del concessionario. Così come gli oneri relativi alla videosorveglianza, ai sistemi di allarme, manutenzione e pulizia della struttura. Sarà cura del concessionario realizzare tutti gli allacciamenti, compresa la posa dei relativi contatori, nel pieno rispetto di tutte le normative di sicurezza vigenti e curarne la manutenzione ed il corretto funzionamento affinché sia precluso qualsiasi danno al territorio comunale e garantita la sicurezza a persone o cose. Le utenze pertanto dovranno essere realizzate e attivate dal concessionario che le interesterà tutte a proprio nome.

ART. 4

Il Comune, in solido con l'ente gestore, è il responsabile della propria acqua potabile fino all'allacciamento all'impianto del concessionario e si impegna, fino a tale allacciamento, a garantirne il controllo secondo le normative vigenti.

ART. 5

La concessione del locale/area di cui trattasi ha durata di anni 10 (dieci), decorrenti dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Al termine dei dieci anni, la concessione si intende tacitamente rinnovata per altri dieci anni, salvo disdetta da parte del Comune o del Concessionario, da effettuarsi almeno tre mesi prima della scadenza della concessione.

ART. 6

Il concessionario si impegna a vendere l'acqua sia naturale sia gassata ad un prezzo non superiore a 0,06 euro al litro e a mantenere invariato tale prezzo.

Il concessionario, non prima di cinque anni dall'inizio del servizio da comunicare all'Ufficio Tecnico del Comune, in funzione di comprovati incrementi sostanziali dei costi di gestione relativi all'acqua, energia elettrica, CO2 e manutenzione potrà proporre di aggiornare il prezzo al litro, applicabile solo dopo espressa autorizzazione scritta dell'Ente.

L'incasso dei proventi derivanti dalla vendita di acqua saranno di pertinenza del concessionario.

Il concessionario si impegna ad offrire i servizi aggiuntivi dichiarati nell'offerta economica.

ART. 7

Il Comune si impegna, per tutta la durata del contratto, a non installare sul proprio territorio strutture analoghe menzionate nella presente convenzione proposte da altri soggetti diversi dal concessionario.

ART. 8

Al termine della concessione, per qualsiasi motivo (scadenza naturale o recesso di una delle parti), il concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso, i lavori occorrenti per la rimozione della struttura e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriori alla concessione stessa.

ART. 9

La concessione resta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita. Il concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione.

ART. 10

Il concessionario potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la struttura oggetto della presente convenzione, a patto che vengano mantenuti inalterati patti, prezzi, condizioni e servizi resi, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale.

ART. 11

Il concessionario ha l'obbligo di curare la buona tenuta estetica e la manutenzione della struttura, in particolar modo per ciò che riguarda impianto, filtri e sistema di erogazione e di trattamento dell'acqua.

ART. 12

Il concessionario, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale e senza alcun onere per la stessa, potrà esporre la propria o altrui pubblicità tramite pannelli fissi o elettronici o quant'altro necessario.

ART. 13

Il concessionario si obbliga a munirsi di licenze o autorizzazioni necessarie al regolare espletamento dell'attività commerciale, nonché di osservare tutte le disposizioni di legge regolanti la materia.

ART. 14

La presente convenzione decade, con conseguente estinzione del diritto di occupazione, qualora:

- siano realizzate opere gravemente difformi da quelle presentate a corredo dell'offerta;
- le strutture non siano mantenute in perfetto stato di pulizia e manutenzione;
- sia accertata, da parte dell'ASL o da altri organi o enti di controllo, gravi violazioni (escluse cause ordinarie) alle norme di igiene dell'alimentazione;

La decadenza è dichiarata, previa diffida, con provvedimento del Responsabile del Servizio.

ART. 15

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

ART. 16

Il presente atto, prodotto in due originali ad unico effetto, sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. In tale eventualità le relative spese saranno a carico della parte inadempiente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ENTE

Per la CONCESSIONARIA